



**COMUNE DI  
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento per la disciplina delle  
attività di parrucchiere misto ed  
estetista**

Rev. 01  
del 16.04.2003

pag. 1 di 21

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI  
ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO***

Approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del 16.04.2003

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003
		pag. 2 di 21

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI**

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n.12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate prevalentemente ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'attività di **parrucchiere misto** può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003
		pag. 3 di 21

## TITOLO II ATTI AMMINISTRATIVI

### ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) Del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002;
- b) Dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali è svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati.
- c) Della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui agli articoli 23 e 26 del presente regolamento.
- d) Dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

### ART.3 SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art.27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente Regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso di cui al precedente comma 3, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 4 di 21
--	--	---

#### **ART.4 CONTENUTO E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione, se non soggetta a specifica autorizzazione preventiva o a denuncia, deve essere tempestivamente comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

#### **ART.5 REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

1. Dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, con osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R.12/2002 e dal presente Regolamento.
3. Della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui agli articoli 22 e 25 del presente regolamento.
4. Dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

#### **ART.6 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, può essere rilasciata per una delle seguenti tipologie di attività:

- A) ESTETISTA
- B) PARRUCCHIERE MISTO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art.30 comma 3 della L.R. 12/2002.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 5 di 21
--	--	---

## **ART. 7 ATTIVITÀ MISTE**

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve esser in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art.10 della L.R. 12/2002 (società artigiana), i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Ogni singola attività può essere trasferita a terzi o in altri locali osservando le norme della L.R. 12/2002 e del presente Regolamento.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari funzionalmente connesse all'esecuzione dell'attività principale.

## **ART.8 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI**

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

Per la vendita di prodotti diversi da quelli indicati al comma precedente, relativi al settore merceologico dei generi non alimentari di cui all'art.3, comma 1, lettera b) della L.R. 19 aprile 1999, n. 8, si applicano le disposizioni contenute nella predetta Legge regionale e nei relativi regolamenti di esecuzione, fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico, edilizie e di destinazione d'uso dei locali.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003
		pag. 6 di 21

## **ART.9 ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO**

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente o di uno dei soci partecipanti al lavoro, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

In ogni caso, l'attività deve essere svolta in unità immobiliari funzionalmente separate da quelle adibite a civile abitazione, al fine di consentire i controlli prescritti dalla legge e dal presente Regolamento.

## **ART.10 RICORSI**

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dal notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

## **ART.11 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della medesima.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto deve contenere:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza del richiedente;
- b) la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o Partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- c) l'indicazione se trattasi d'impresa artigiana, (esercitata in forma individuale o societaria), avente i requisiti di cui al Titolo II della L.R. 12/2002, oppure d'impresa non artigiana;
- d) l'indicazione se l'impresa è già iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane, se trattasi d'impresa artigiana, o nel Registro delle Imprese, se l'impresa è esercitata in forma non artigiana;
- e) l'indicazione della esatta ubicazione dei locali ove s'intende esercitare l'attività e la dichiarazione di disponibilità;
- f) la/le tipologia/e della/e attività per la/le quale/ si richiede autorizzazione;
- g) l'indicazione dei collaboratori familiari, dipendenti o soci che professionalmente svolgono l'attività;
- h) nel caso d'impresa non artigiana, l'indicazione della persona in possesso della qualificazione professionale;
- i) la sottoscrizione del richiedente con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003
		pag. 7 di 21

Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento, il richiedente può rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà/autocertificazioni:

1. il possesso dei requisiti professionali in capo ai soggetti per i quali essi sono prescritti;
2. la disponibilità dei locali;
3. l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione.

- 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa esercitata in forma societaria, qualora la medesima non sia ancora iscritta nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- 2) la documentazione prescritta dall'articolo 21 del presente Regolamento;
- 3) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali prescritti, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune.

## **ART. 12 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, acquisito il parere preventivo della competente Azienda per i Servizi Sanitari, ed accertato la sussistenza dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione o il provvedimento di diniego devono essere emessi entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune.

Salvo quanto specificatamente stabilito nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento comunale per disciplina dei procedimenti amministrativi.

Della decisione del Responsabile del Servizio è data comunicazione all'interessato mediante forme di trasmissione in grado di dimostrare l'avvenuto ricevimento.

## **TITOLO III DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'**

### **ART. 13 INIZIO ATTIVITÀ**

L'attività autorizzata deve iniziare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dal diritto

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 8 di 21
--	--	---

dell'esercizio della medesima, fatta salva la facoltà del Comune di concedere proroghe per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

In caso di giustificati e comprovati motivi, il Comune può concedere proroghe per un ulteriore periodo complessivo non superiore a 6 mesi.

Al fine di ottenere le proroghe di cui ai precedenti commi, l'interessato deve presentare al Comune apposita domanda scritta contenente, nel caso di cui secondo comma, i motivi per i quali è richiesta; in tale ultimo caso, deve essere allegata la documentazione, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune, idonea a provare l'impossibilità ad osservare il termine prescritto per l'inizio attività.

Il richiedente deve far pervenire, inoltre, al Comune, entro il termine di cui al precedente comma 1, apposita comunicazione scritta contenente:

1. la data d'inizio attività;
2. l'orario che intende adottare;
3. le tariffe professionali praticate.

#### **ART.14 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal presente Regolamento in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione comunale deve essere conservata nel locale ove è svolta l'attività, e deve essere esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati e di prevenzione incendi.

#### **ART. 15 MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

Fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico-edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 9 di 21
--	--	---

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune la documentazione di cui al successivo articolo 21, riferita alle modifiche sostanziali che s'intendono apportare al locale o alle attrezzature.

L'interessato è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione delle modifiche, al fine di procedere all'eventuale controllo di competenza dell'A.S.S.

**ART.16**  
**TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ –**  
**PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO DI DECESSO O INVALIDITA'**  
**PERMANENTE**

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente articolo 15.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto a adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro 24 mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 21, al fine di ottenere il parere della competente A.S.S.

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al Titolo IV, articoli 22 e 25 del presente Regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento, nonché le relative cause.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 10 di 21
--	--	--

Nel caso previsto dal precedente comma, acquisito il parere preventivo della competente A.S.S. e la documentazione tecnica richiesta, è consentita l'attività anche in deroga alle disposizioni contenute nei successivi articoli 22 e 25 del presente Regolamento ed alle prescrizioni del Regolamento edilizio in materia di abitabilità ed agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica.

In caso di decesso, inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art.5 della L.443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo, senza necessità di possedere la qualificazione professionale prescritta dalla normativa vigente, purché l'attività sia svolta da personale comunque qualificato.

#### **ART. 17 TRASFERIMENTO DI SEDE**

Il trasferimento dell'attività in altri locali è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata previo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari prescritti nel presente Regolamento.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare specifica domanda scritta, allegando la documentazione prescritta dal successivo articolo 21, relativa ai nuovi locali.

Per cause di forza maggiore, che devono essere descritte nella domanda e debitamente documentate, il Responsabile del Servizio può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle superfici minime e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma è valida per un periodo non superiore a mesi dodici, prorogabile inderogabilmente per un ulteriore periodo di sei mesi, decorsi i quali, senza che l'interessato abbia trasferito l'attività in altri locali conformi alle norme del presente regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività s'intende decaduta.

Non sono suscettibili di trasferimento all'esterno delle sedi originarie le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere in collettività di natura pubblica.

#### **ART. 18 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

La cessazione delle attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

L'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività deve essere restituita al Comune.

Il diritto all'esercizio dell'attività decade automaticamente dalla data di avvenuta presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 1, senza necessità di emanazione, da parte del Comune, di uno specifico provvedimento.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 11 di 21
--	--	--

## TITOLO IV NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARIE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 19 ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti a dette attività, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli", ai sensi dell'art.30, lettera b) della L.R. 22.04.2002, n.12.

#### ART.20 ATTIVITA' CONGIUNTA

L'attività di estetista può essere esercitata unitamente all'attività di parrucchiere misto purché l'attività di quest'ultimo abbia a disposizione una superficie di almeno 20 mq., almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetista abbia superfici minime come indicate nel successivo articolo 25

#### ART. 21 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile / abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;
- b) Planimetria in scala 1:100 dei locali, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie di ognuno di essi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
- c) Elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- d) Relazione tecnica illustrativa dei locali e delle attrezzature, ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che s'intendano adottare;
- e) Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale, a firma di un tecnico abilitato, nel caso sia previsto, ovvero dichiarazione che non tale impianto non è installato;

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 12 di 21
--	--	--

- f) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche.
- g) Certificato di potabilità dell'acqua qualora i locali non siano serviti da rete di acquedotto.

Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

## CAPO II

### REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

#### ART. 22

#### REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata presso il domicilio dell' esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali ove s'intende svolgere l'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq. 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, per proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria.
- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt.2 dal pavimento.
- c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti di latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b).
- d) Qualora sia effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003
		pag. 13 di 21

- e) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.Lgs. n.626 del 25.11.1996, del D.P.R. n.462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I<sub>dn</sub> <30 mA, ecc.).
- f) I locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie d'uscita d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

### **ART. 23 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ**

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento comunale per i rifiuti solidi ed al D.Lgs.n.22 del 15.10.1997 e sue successive integrazioni e modifiche.
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla L. 11.10.1986 n.713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente.
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile, ecc.)
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata.
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco ( a 160° C. per 2 ore oppure 170° per un'ora o 180° per 30 minuti). In

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 14 di 21
--	--	--

alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione A.S.S.

- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%).
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di effettuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti.
- k) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene.
- l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti.
- m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.).
- n) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigia contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

#### **ART. 24 REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE**

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

#### **CAPO III REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 15 di 21
--	--	--

## ART. 25 REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq.:
  1. i locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq. da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
  2. i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4-6 mq.
  
- b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura e dell'umidità dell'aria (es. lampade U.V., idromassaggi, saune, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e dell'attività potranno essere imposti, per proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria.
  
- c) Pavimenti a superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt.2 dal pavimento.
  
- d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti di latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b) e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti.. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.).
  
- e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile.
  
- f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e/o pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di mt.2 dal pavimento e dotate di lavapiedi.
  
- g) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.Lgs. n.626 del 25.11.1996, del D.P.R. n.462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I<sub>dn</sub> <30 mA, ecc.).
  
- h) I locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, D.Lgs. 626/94 e succ. modific. ed integr. (ad esempio

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 16 di 21
--	--	--

devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie d'uscita d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

## **ART. 26 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ**

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di tipo terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo.

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili, dotati di adeguato sistema di chiusura allontanati e smaltati in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi ed al D.Lgs. n. 22 del 15.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) I preparati di uso cosmetico non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986 n.713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente.
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.).
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata.
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere accuratamente lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160° per 2 ore oppure 170° per

un'ora o 180° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti a "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S.;

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 17 di 21
--	--	--

- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%).
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di effettuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti.
- k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

### **ART. 27 REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE**

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona così pure dovranno essere puliti e cambiati, di volta in volta per ogni persona, gli asciugamani, le coperture dei lettini ed eventuali accappatoi o sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;
- e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

## **TITOLO V ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

### **ART.28 OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE**

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi Sanitari competente.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui all'art.21 del presente regolamento, contenente i seguenti dati:

1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
2. la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o Partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 18 di 21
--	--	--

3. l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
4. la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
5. l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato dovrà comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che s'intende adottare.

## TITOLO VI ORARI E TARIFFE

### ART. 29 ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

Nel computo del termine di cui al precedente comma non si tiene conto delle giornate in cui l'esercizio è chiuso al pubblico.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 6, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 19 di 21
--	--	--

Il predetto termine non opera qualora la sospensione dell'attività sia determinata da cause contingibili ed urgenti che, di fatto, non ne consentono l'osservanza, e delle quali il richiedente deve dimostrarne la sussistenza.

In tal caso, l'interessato può procedere alla sospensione dell'attività senza attendere provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, fatte salve eventuali determinazioni contrarie del Comune, che dovranno comunque essere adottate entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

La domanda di cui al precedente comma 7 s'intende tacitamente accolta qualora non sia emesso un provvedimento negativo entro 10 giorni dalla data della sua registrazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non è soggetta ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo l'onere di presentare al Comune apposita comunicazione scritta contenente la data d'inizio della sospensione, corredata da idonea certificazione medica.

L'interessato è tenuto a comunicare la data della riattivazione dell'esercizio.

La mancata riattivazione dell'esercizio, allo scadere del termine concesso e non più prorogabile, comporta decadenza dell'autorizzazione.

### **ART. 30 TARIFFE**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dall'Organizzazione di categoria.

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

## **TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 31 CONTROLLI**

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003  pag. 20 di 21
--	--	--

### **ART. 32 SANZIONI**

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

### **ART.33 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente Regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

### **ART.34 ABUSIVISMO**

Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

### **ART. 35 PROVVEDIMENTI D'URGENZA**

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene e/o sanità, il Comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente Azienda per i Servizi Sanitari

 <b>COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA</b>	<b>Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere misto ed estetista</b>	Rev. 01 del 16.04.2003
		pag. 21 di 21

## **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 36 ATTUALI AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art.27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie previste dal presente Regolamento, almeno per quanto concerne la conduzione igienica dell'attività ed i requisiti igienici delle attrezzature.

Gli esercenti l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 22 aprile 2002, n.12, che non siano in grado, per motivi di natura tecnica, di adeguare i locali e le superfici alle norme del presente regolamento, possono continuare l'attività già autorizzata a condizione che producano al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R 445/2000, attestante l'impossibilità tecnica all'adeguamento, nonché le relative cause.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico-sanitarie o l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle norme igienico-sanitarie, in dipendenza o meno di prescrizioni del settore di igiene pubblica dell'A.S.S. competente, devono avvenire

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, prorogabile, a richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.

Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione.

### **ART. 37 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.